Tribunale di Milano

Sezione Fallimentare

riunito nella camera di consiglio del giorno 18/03/2021 nelle persone di:

Dott. Alida Paluchowski Presidente rel.

Dott. Luisa Vasile Giudice a latere

Dott. Carmelo Barbieri Giudice a latere

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 161, 7° COMMA L.F.

- nel procedimento per la richiesta del concordato promosso su richiesta depositata

DA

(...) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE), domiciliata in presso lo studio dell'avv.to (...) che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso ex art. 161 l.f. co. 6;

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato che in data 8,03.2021 la società ha depositato istanza di autorizzazione

a) a sottoscrivere gli atti di conciliazione giudiziale in relazione ai seguenti atti emessi dall'Agenzia delle Entrate:

1.1. (...), relativo a IVA inerente l'anno 2013 (accertamento (...));

1.2. (...), relativo alle Sanzioni per l'anno 2012 (accertamento (...));

1.3. (...), relativo alle Sanzioni per l'anno 2013 (accertamento (...));

1.4. (...), relativo a IVA inerente l'anno 2013 (accertamento (...));

1.5. (...), relativo a IVA inerente l'anno 2014 (accertamento (...));

1.6. (...), relativo a IRES inerente l'anno 2013 (accertamento (...));

1.7. (...), relativo a IRAP inerente l'anno 2013 (accertamento (...));

1.8. (...), relativo a IRES inerente l'anno 2014 (accertamento (...));

1.9. (...), relativo a IRAP inerente l'anno 2014 (accertamento (...));

b) a sottoscrivere le istanze di annullamento in autotutela in relazione ai seguenti atti emessi dall'Agenzia delle Entrate:

2.1. (...), relativo a IVA inerente l'anno 2010 (accertamento (...));

2.2. (...), relativo a IVA inerente l'anno 2011 (accertamento (...));

2.3. (...), relativo a IVA inerente l'anno 2012 (accertamento (...));

2.4. (...), relativo alle Sanzioni per l'anno 2010 (accertamento (...));

2.5. (...), relativo a IRES inerente l'anno 2010 (accertamento (...));

2.6. (...), relativo a IRAP inerente l'anno 2010 (accertamento (...));

2.7. (...), relativo a IRES inerente l'anno 2012 (accertamento (...));

2.8. (...), relativo alle Sanzioni per l'anno 2013 (accertamento (...));

2.9. (...), relativo alle Sanzioni per l'anno 2014 (accertamento (...));

2.10. (...), relativo alle Sanzioni per l'anno 2015 (accertamento (...));

e, conseguentemente, a rinunciare ai ricorsi che hanno dato origine al contenzioso pendente, facendo così cessare ciascuno dei giudizi attualmente pendenti avanti la Corte di Cassazione;

c) a sottoscrivere gli atti di adesione in relazione ai seguenti atti:

3.1. (...), relativo a IVA inerente l'anno 2015 (accertamento (...));

3.2. (...), relativo a IRES inerente l'anno 2015 (accertamento (...));

3.3. (...), relativo a IRAP inerente l'anno 2015 (accertamento (...)). Considerata la necessità di procedere al pagamento della prima rata anteriormente all'omologazione del concordato di (...) (e pertanto in un periodo in cui vige ancora il divieto di procedere al pagamento di debiti anteriori, ricompresi nel passivo concordatario, ai sensi dell'art. 168 L.F.), la Ricorrente chiede altresì di voler autorizzare

d) la richiesta di rateizzazione (nella misura massima possibile) e conseguente pagamento della prima rata in relazione agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai quali è stata avviata la procedura di accertamento con adesione relativi all'accertamento Laghi (i quali sono stati elencati al punto precedente). Di seguito si fornisce, con riferimento a ciascun atto, il dettaglio di quanto dovuto da parte di (...) a titolo di prima rata (oltre agli interessi maturati sino alla data di versamento:

ATTO IMPOSTA DEFINITA IMPOSTA DOVUTA (PRIMA RATA) SANZIONE DEEINITA SANZIONE DOVUTA (PRIMA RATA)

(...) Euro 103.584,00 Euro 6.474,00 Euro 130.124,32 Euro 8.132,77

(...) Euro 7.685,00 Euro 960,63 Euro 3.458,25 Euro 432,29

(...) Euro 5.450,00 Euro 681,25 Euro 2.452,50 Euro 306,57

TOTALE 116.719,00 8.115,88 136.035,07 8.871,63

TOTALE DOVUTO A TITOLO DI PRIMA RATA 16.987,51

Sentito il commissario dapprima in colloquio via Teams il giudice delegato ha richiesto poi un supplemento del parere dell'esperto Prof. (...) che supporta la richiesta che in globalità presta acquiescenza a pretese tributarie per euro 55.600.000 a fronte di 172.000.000 di euro totali di contenzioso vario;

Esaminato il parere depositato il 15.03.2021, sostanzialmente positivo, per le seguenti ragioni:

l'obiettivo dichiarato nel Ricorso è quello di raggiungere la fattibilità e la stabilità del piano e della proposta attraverso la conclusione di atti ritenuti "convenienti" per il ceto creditorio a prescindere dall'esito della procedura (concordato o fallimento);

- per quanto riguarda la convenienza degli atti in esame, è bene rimarcare che essi sono destinati a produrre effetti irreversibili nel caso di eventuale successivo fallimento (ciò in quanto l'efficacia degli accordi non risulta condizionata alla ammissione e alla definitività del decreto di omologa del concordato);

- in questa prospettiva, le motivazioni addotte dalla Società a sostegno della convenienza nel concludere gli atti in esame (a prescindere dall'esito della procedura) riflettono il percorso decisionale di un operatore razionale che, sulla base degli assunti prospettati nei pareri che supportano il Ricorso (tra i quali l'alea dei giudizi e i tempi di conclusione del contenzioso), decide di proteggersi dal rischio della soccombenza nel contenzioso tributario, accettando di corrispondere subito un premio (incondizionato) alla Agenzia delle Entrate;"

Condiviso il parere espresso dopo attenta valutazione in considerazione che esso esprime l'interesse della maggioranza del ceto creditorio che vede estremamente abbreviato l'iter per giungere ad un riparto rispetto ai tempi che il mantenimento nello stato attuale del contenzioso rende preventivabili, (perché la entità e numerosità delle posizioni rischia di bloccare la procedura ed a maggior ragione anche un fallimento) senza potere per almeno un decennio procedere né a riparti né a chiusure;

Considerato poi che, stante la chiusura esplicitata ad una transazione fiscale, la possibilità di presentare un piano è legata alla cristallizzazione del passivo, rispetto al quale l'aspetto fiscale è esiziale nel caso de quo;

Rilevato che si ravvisano ragioni di urgenza ;

- Tutto ciò premesso visto l'art. 161 7 co. l.f.:

ACCOGLIE

La richiesta di autorizzazione di quanto in premessa indicato integralmente;

Si comunichi a cura della cancelleria anche via fax o pec.

Così deciso in Milano 18 marzo 2021.